



CITTA' DI MOLFETTA

Città Metropolitana di Bari

Prot. n. 45810

del 11 AGO. 2017

**Decreto di istituzione numero 1 (una) unità, con competenze amministrative /legali per l'incarico fiduciario di componente dell'Ufficio di Staff del Sindaco ex art. 90 dlvo 267/2000 e art. 9 Regolamento comunale sull'Ordinamento dei Servizi.**

IL SINDACO

Premesso che:

- l'art. 90 del T.U.E.L. D.Lgs.n.267/2000 stabilisce che " *Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco...., per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.*";
- deliberazione di G.C n.17 del 28/1/2016, veniva approvato il regolamento sull'Ordinamento dei servizi che all'art. 9, comma 1 recita " *Il Sindaco ha facoltà di istituire, ai sensi dell'art. 90, comma 1 del dlvo 267/2000, Uffici posti alle sue dirette per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge dipendenze*";
- al comma 3 del sopra citato art. 9 si prevede in conformità all'art.90 del 267/2000: " *Agli Uffici di cui al precedente comma 1 possono essere assegnati dipendenti dell'Ente o lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, con le modalità previste al successivo art. 30.*";
- al comma 1 di detto art. 30 è previsto che " *... I contratti dei collaboratori a tempo determinato previsti dal presente articolo sono sottoscritti dal dirigente competente in materia di personale previa deliberazione della Giunta Comunale di individuazione dei soggetti interessati*";

Considerato quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2017, circa le possibilità assunzionali dei Comuni;

Considerato - il carattere dotazionale delle assunzioni effettuate ai sensi dell'art. 90 TUEL (a differenza di quelle ex art. 110 TUEL, di carattere extradotazionale, cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004)

Considerata la crescente contrazione del personale comunale, la carenza particolarmente di personale dirigente e delle categoria D insieme alla urgente necessità di dotare questa Autorità sindacale di una idonea unità quale supporto fiduciario all'esercizio delle funzioni proprie previste dall'art. 50 t.u.e.l. dlvo 267/2000: " ..... 1. *Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia .... 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, ..... sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti .....* ";

Tenuto conto che nello stesso Statuto del Comune di Molfetta è ribadito al punto 2 dell'art. 48 che *"Il Sindaco rappresenta l'Ente, è responsabile dell'amministrazione ed è Ufficiale di Governo."* E che per il successivo art.50 - Competenze, ruolo ed attribuzioni *"1. Il Sindaco, quale rappresentante e responsabile dell'amministrazione Comunale, promuove e coordina le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini. 2. Il Sindaco è titolare delle competenze e svolge le attribuzioni previste dalla legge. 3. Il Sindaco è garante del rispetto delle leggi, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti."*

Preso atto che, al fine dello svolgimento delle funzioni di supporto agli organi di direzione politica, non è possibile avvalersi del personale interno all'Ente, in quanto la situazione dell'organico risulta essere già di per sé sottodimensionata rispetto alle necessità occorrenti ai fini dell'espletamento delle mansioni gestionali;

Ritenuto altresì di evitare che le funzioni di supporto all'attività del Sindaco, ex art. 50 dlvo 267/2000, possano in alcun modo sostituirsi alle funzioni proprie gestionali: *"- la necessità che tali uffici non svolgano funzioni gestionali. Il personale in staff, infatti, ai sensi dell'art. 90 TUEL, può svolgere esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'Organo politico, al fine di evitare qualunque sovrapposizione con le funzioni gestionali ed istituzionali. Il principio sopra esposto è stato chiaramente sintetizzato dalla Sezione Prima Giurisdizionale Centrale della Corte dei conti nella Sentenza n. 785/2012/A, laddove ha affermato che 'l'incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente'"* (deliberazione n. 312/2013/PAR sezione Piemonte Corte Conti e sezione Lombardia Corte dei Conti deliberazione n. 292/2015/PAR) e *che analogamente, altresì, la sezione Puglia della Corte dei Conti (Sez. Giur. Puglia, sent. n. 208/2013) "ha ribadito che la previsione dell'art. 90 del TUEL costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di direzione politica' di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae";*

Richiamata la precedente delibera della giunta comunale n 110 del 15/5/2015 con la quale, in ultimo, modificando ulteriormente "la struttura organizzativa comunale" prevede un Ufficio di Staff del Sindaco;

Ritenuto pertanto di avvalersi della facoltà sin qui descritta di istituire una unità di collaborazione fiduciaria supporto dell'esercizio delle funzioni proprie previste per il Sindaco dall'art. 50 t.u.e.l. dlvo 267/2000, con competenze amministrative/legali, da incardinare nell'Ufficio di Staff del Sindaco ex art. 90 dlvo 267/2000 e art. 9 Regolamento comunale sull'Ordinamento dei Servizi.

Ritenuto pur tuttavia di dover applicare il principio generale di trasparenza per gli atti amministrativi pur trattandosi di nomina strettamente fiduciaria ed *intuitu personae*, come in ultimo da parere giuscontabile *"- il carattere fiduciario della selezione del personale. Si rammenta, in ogni caso, che la specializzazione va valutata in relazione alle funzioni da svolgere, tenendo conto della declaratoria delle funzioni previste da ogni qualifica funzionale nel CCNL e dai titoli previsti dallo stesso contratto per l'accesso dall'esterno (cfr. Sez. Giur. Toscana, sent. n. 622/2004: 'Il comando normativo dell'art. 90 non permette, peraltro ... di prescindere dalla valutazione della specificazione della categoria e del profilo professionale che, visti anche gli insegnamenti della Corte costituzionale, 28 luglio 1999 n. 364, la quale ha rimarcato la necessaria comparazione nello scrutinio dei soggetti aspiranti ad essere incardinati nella Pubblica Amministrazione, costituiscono fondamentali elementi di valutazione al fine dell'inserimento di un soggetto nell'organizzazione della Pubblica Amministrazione. La presenza dell'elemento fiduciario, che*

*pur deve sussistere nell'ambito di un rapporto di staff, pertanto, non prescinde da una oggettiva valutazione del curriculum vitae del soggetto preso in considerazione, anche al fine di collocare nell'ambito della macchina amministrativa collaboratori in osservanza del fondamentale principio di trasparenza che deve connotare l'attività dell'Amministrazione. Analogamente la Corte dei Conti Campania deliberazione n. 155/2014/PAR del 5 giugno 2014. Analogamente in sezione Lombardia Corte dei Conti deliberazione n. 292/2015/PAR;*

Ritenuto:

- che per tale figura di collaboratore esterno alle dirette dipendenze del Sindaco sono comunque previsti i requisiti morali ed i doveri etici dei pubblici impiegati ed incombe l'obbligo della più assoluta riservatezza circa le notizie delle quali vengono a conoscenza nel corso della loro collaborazione con l'Ente e comunque tenute all'osservanza dell'orario d'ufficio.
- che tale incarico avrà durata predeterminata strettamente legata alla carica del Sindaco e potrà essere revocato in ogni momento, previa comunicazione scritta dal Sindaco stesso, avendo tale rapporto natura strettamente fiduciaria;

Ritenuto quindi di dover procedere alla ricostituzione ex art.90 del T.U.E.L. del D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 e art. 9 del citato Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell' Unità di Staff, come sin qui motivato ed espresso;

#### DECRETA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e conseguentemente istituire una unità di Staff del Sindaco a supporto delle funzioni ex art. 50 d.lvo 267/2000 e delle funzioni attribuite allo stesso Sindaco dallo Statuto Comunale vigente, come in premessa richiamate;
- 2) Rimettere il presente decreto alla Giunta Comunale per il conseguente adeguamento della delibera della Giunta Comunale n. 110 del 15/5/2015;
- 3) Incaricare il Segretario generale, quale dirigente ad interim del Settore Affari Generali, di procedere, previo parere del dirigente economico finanziario, ad apposito avviso pubblico per la selezione, *intuitu personae*, dell'Unità di Staff innanzi indicata, a tempo determinato, revocabile in qualsiasi momento senza formalità, quale incarico strettamente fiduciario del Sindaco.
- 4) Riservarsi di procedere alla nomina fiduciaria di detta Unità di Staff, con successivo decreto, ad esito dell'avviso di selezione.



IL SINDACO  
Tommaso Minervini